



**Il Presidente Provinciale p.t.**

**Dott. Stefano Vignando**

pec: [udine@pec.snami.org](mailto:udine@pec.snami.org)

Al Direttore Generale

ASUFC

[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

e per conoscenza:

All'Assessore Regionale Salute

[assessorosalute@certregione.fvg.it](mailto:assessorosalute@certregione.fvg.it)

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Al Direttore Generale ARCS

[arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it)

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

[segreteria.ud@pec.omceo.it](mailto:segreteria.ud@pec.omceo.it)

Oggetto: Prescrizione prestazioni odontostomatologiche

E' pervenuta all'attenzione della scrivente Organizzazione Sindacale la nota del DS ASUFC Prot. n. 0067347 del 17/04/2026 (allegata) avente ad oggetto "**Appropriatezza prescrittiva delle visite ortodontiche e delle visite odontoiatriche**" e trasmessa ai "**Medici di Assistenza Primaria**" e ai PLS "**E p.c.**" a numerosi altri destinatari.

Nella missiva si comunica che "*in considerazione di quanto previsto dalla **DGR n. 1334 del 31 luglio 2019**, e acquisito il parere del Coordinatore regionale della Rete Odontoiatrica" e "*si richiama (MMG e PLS) l'attenzione sul **corretto utilizzo delle classi di priorità per l'accesso alle prestazioni in oggetto.***" oltre a ricordare, sempre ai MMG/PLS che pare siano visti come UNICI prescrittori del SSN/SSR, che "**Da un monitoraggio relativo al primo trimestre 2026 emerge che il 29% delle visite ortodontiche erogate è stato prescritto con priorità B o D.**" e che "*In seguito al confronto con gli Specialisti ospedalieri, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, per la visita ortodontica, l'attribuzione delle priorità B e D non appare coerente con le caratteristiche della prestazione*".*

Viene inoltre richiamata la DGR. 1334/2019 e non la recentissima **DGR. 478/2026** il cui allegato "**sostituisce integralmente quello di cui alla su citata DGR n.1334/2019**".

Ci corre pertanto l'obbligo di ricordare che **la specifica materia** (prescrizione di prestazioni a carico del SSN) è **disciplinata dal vigente ACN** che, in continuità più che quarantennale con i precedenti, prevede al **comma 5 dell'art. 45** che "**Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle prestazioni di: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione e consultoriali.**"

**Il Presidente Provinciale p.t.**  
**Dott. Stefano Vignando**

pec: [udine@pec.snami.org](mailto:udine@pec.snami.org)

Aggiungiamo che al successivo **comma 6** prevede che **“Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in attuazione del precedente comma e nel rispetto del disposto dell’articolo 50 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dei successivi decreti attuativi, si applicano le disposizioni dell’Azienda per la prescrizione diretta con ricetta dematerializzata o, in assenza, con il ricettario del S.S.N. da parte dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico posto dal medico del ruolo unico di assistenza primaria per l’attività a ciclo di scelta, incluse ulteriori richieste specialistiche o diagnostiche, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire successivamente alla dimissione o alla consulenza specialistica.”**.

Tale ultima previsione pattizia ha recepito finalmente i contenuti del vigente, in prorogatio, **PNGLA 2019 - 2021**.

Inoltre, nella nota citata si fa riferimento **“all’impiego delle classi di priorità per quanto concerne la Visita odontoiatrica”** elencandole ma **omettendo la “P”**; eppure a **pag. 4 dell’Allegato alla DGR. 478/2026** è previsto che **“I referenti aziendali trimestralmente devono inviare ... 2. tempi di attesa per visite con codici di priorità B, D, P; ...”**, senza dimenticare le **prestazioni di controllo**, sulla cui responsabilità prescrittiva si tace ...

Proseguendo con l’analisi del citato **Allegato alla DGR. 478/2026** ad esempio alle **pagine 7 e 9**, si prevede l’**accesso con prenotazione alla visita odontoiatrica (stomatologica) “con prescrizione del MMG”** **disconoscendo clamorosamente** quanto previsto dall’**ACN (il già richiamato comma 5 dell’art.45)** ed evitando platealmente il confronto con le **OO.SS.** della Medicina Generale.

Per arrivare al **paradosso**, o **ossimoro** che dir si voglia, che caratterizza la **seguinte procedura** (di pag. 11) **“Al termine della fase attiva del trattamento ortodontico sono garantiti i controlli periodici per ulteriori 12 mesi. I controlli periodici durante il trattamento ortodontico sono soggetti ad impegnativa per visita breve.”** (!?!): rilasciata dal MMG?

Visto tutto quanto sopra, pare assai fuori luogo e palesemente inappropriato richiamare i MMG, che insieme ai PLS sono i destinatari della richiamata nota del DS, all’**appropriatezza prescrittiva** (priorità) per la prescrizione di prestazioni in ambito odontostomatologico: a quali prescrizioni ci si riferisce, alle tantissime in surroga? Nonostante lo stiamo chiedendo da anni, manca una reale e costruttiva volontà di far rispettare norme e contratti in merito alle responsabilità prescrittive di TUTTI (non solo e sempre i MMG) i Medici abilitati al (dovuto) utilizzo del Ricettario SSN/SSR per il rilascio delle impegnative, arrivando al paradosso di ammettere tale omissione, e per l’ennesima volta, in un atto amministrativo regionale, qual è l’Allegato alla DGR. 478/2026, e in una nota aziendale.

Si chiede pertanto a chi ne ha la responsabilità, di riconsiderare i contenuti degli specifici documenti ricordando che se, come non solo il buon senso dovrebbe indurre, fosse stato coinvolto il Sindacato, gli aspetti relativi alla prescrizione e alle criticità in parte testè elencate, avrebbero trovato sicura soluzione (condivisa).

Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Gonars, 18 aprile 2026

Dott. Stefano Vignando